Spett.le **BANCA D'ITALIA**
Servizio Vigilanza
sull'Intermediazione Finanziaria
Divisione Normativa
Via Milano, 64
00184 ROMA

Spett.le **C O N S O B**
Divisione Intermediari
Via Broletto, 7
20121 MILANO

Raccomandata a/r

Prot.U.117/2007/L&C/GB

Milano, 10 ottobre 2007

OGGETTO: **Meliorbanca Private – Riscontro a Documento di Consultazione relativo alla disciplina di attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)**

Ci riferiamo al Documento di Consultazione indicato in oggetto per formulare un'osservazione relativa all'articolo 17, il quale dispone quanto segue:

" (Trattazione dei reclami)

1. Gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalità e i tempi di trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti.

2. Le procedure adottate prevedono, a cura del responsabile della funzione di controllo di conformità, la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato. "

In particolare, l'art. 17 del citato Documento pone a carico del Responsabile della Funzione di Controllo di Conformità (*compliance*) la *" conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo ...."*. Sul punto, è nostra opinione che l'art. 17 si trovi in potenziale sovrapposizione con l'art. 59, II comma, del Regolamento Intermediari Consob n. 11522/98, il quale recita:

“ (Reclami)

……..

2. Il registro dei reclami, gestito dal responsabile della funzione di controllo interno, deve contenere almeno i seguenti elementi informativi …….: “

E’ pur vero che l'art. 17 presenta una formulazione più sintetica rispetto all'art. 59 caratterizzato invece da maggior dettaglio ma, nella misura in cui gli operatori del settore non debbano attendersi che l’adozione del nuovo art. 17 determini l’abrogazione ovvero la modifica, totale o parziale, dell’art. 59, dalla lettura combinata delle due norme, sembrerebbe che la tenuta del "registro dei reclami” sia, in base all’art. 59, di competenza del Responsabile della Funzione di Controllo Interno, mentre la "conservazione delle registrazioni …..", in base all’art. 17, sia di competenza del Responsabile della Funzione di Controllo di Conformità. Se così fosse, quindi, parrebbe che la tenuta del registro dei reclami e la conservazione dello stesso siano due attività diverse poste a carico di soggetti distinti. Si avverte, pertanto, il rischio di un conflitto di competenza tra le due Funzioni interessate, i cui compiti e limiti non sarebbero chiaramente delineati dalle due norme.

E’ nostra opinione che l’art. 17 abbia inteso trasferire dal Responsabile della Funzione di Controllo Interno al Responsabile della Funzione di Controllo di Conformità la competenza in materia di tenuta, conservazione e, in generale, gestione del registro dei reclami. Pur tuttavia, sul punto sarebbe gradito un intervento chiarificatore delle Autorità di Vigilanza ovvero, in alternativa, una riformulazione dell’art. 17 oppure la modifica, totale o parziale, dell’art. 59.

In generale, atteso che l’adozione della Direttiva MIFID sembra aver trasferito alla Funzione di Controllo di Conformità alcune attribuzioni che, sino ad oggi nell’ordinamento italiano, erano proprie della Funzione di Controllo Interno, è auspicabile una nota delle Autorità di Vigilanza volta a chiarire, soprattutto nelle delicate aree di confine, le precise competenze e attribuzioni dell’una e dell’altra Funzione.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e salutiamo cordialmente.

Meliorbanca Private SpA
L’Amministratore Delegato
Dott. Giuliano Cesareo